Spedizione in abbonamento postale **Anno 90° — Numero 169**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 26 luglio 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 luglio 1949, n. 434.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1948-49 (Sesto provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del bilancio, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, dei Patrimoni riuniti ex-economali e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Per gli effetti di cui all'art. 81 — quarto comma — della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere netto risultante dalla presente legge, vengono destinate, per milioni 10 e per milioni 200, le somme rimaste disponibili sulle maggiori entrate recate rispettivamente dal primo e dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio, per l'esercizio finanziario 1948-49 e per l'importo di milioni 19.558,1 corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio medesimo (quinto provvedimento).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49

In aumento:

Cap. n. 50. — Tassa di radiofonia. ecc.	L.	200.000.000
Cap. n. 52. — Canoni di abbonamento alle radioaudizioni, ecc.	»	1.500.000.000
Cap. n. 137. — Rimborso da Aziende autonome, delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato Generale dello Stato	»	30.000.000
Cap. n. 167. — Addizionale 5 per cento alle imposte dirette erariali, ecc.	»	3.500.000.000
Cap. n. 209. — Somme da versare al Tesoro dagli Enti e Società beneficiari di prestiti contratti negli Stati Uniti d'America, ecc.	»	28.000.000
Cap. n. 210. — Ricupero dagli Enti e Società beneficiari di prestiti, ecc.	»	500.000
Cap. n. 272. — Interessi compresi nelle annualità di ammortamento, ecc.	»	542.540.100
Cap. n. 275. — Interessi compresi nelle annualità di ammortamento, ecc.	»	5.118.906
Cap. n. 352. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento, ecc.	»	493.655.200
Cap. n. 367. — Quote di capitale, ecc.	»	23.752.969
Cap. n. 377. — Somma da versarsi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il Fondo stesso	»	3.870.000
Cap. n. 381. — Ricupero delle somme anticipate dal Ministero degli affari esteri, ecc	»	9.500.000
Totale . . .	L.	6.336.937.175

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1948-49

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*:

Cap. n. 4. — Interessi 1 per cento sul capitale nominale, ecc.	L.	27.960.000
Cap. n. 31. — Rimborso di spese e provvigioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 34. — Spese per il Senato della Repubblica	»	120.000.000
Cap. n. 38. — Stipendi, ecc. al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato	»	200.000
Cap. n. 47. — Compensi ad estranei, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 89. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 90. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 126. — Retribuzioni al personale incaricato	»	4.000.000
Cap. n. 131. — Compensi speciali in eccedenza, ecc.	»	200.000
Cap. n. 136. — Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali	»	229.000
Cap. n. 152. — Quota dell'1 %, ecc. da devolvere per manifestazioni cinematografiche, ecc.	»	107.963.400
Cap. n. 160 *bis*. — Quota del 6 % del gettito dei diritti erariali, ecc.	»	300.000.000
Cap. n. 166 *bis* (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	3.600.000
Cap. n. 166 *ter* (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	750.000
Cap. n. 167. — Indennità di missione, ecc.	»	1.000.000

Cap. n. 168. — Indennità di missione per servizio all'estero . . . L. 700.000

Cap. n. 169 *bis* (di nuova istituzione). — Sussidi al personale in attività di servizio ed agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie » 250.000

Cap. n. 169 *ter* (di nuova istituzione). — Spese relative all'acquisto, rinnovo e manutenzione di materiali vari » 100.000

Cap. n. 169 *quater* (di nuova istituzione). — Spese per l'esercizio e la manutenzione delle autovetture adibite ai servizi del Commissariato » 750.000

Cap. n. 169 *quinquies* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri, nonchè per l'abbonamento ad agenzie di informazioni » 400.000

Cap. n. 169 *sexies* (di nuova istituzione). — Spese per la stampa e la pubblicazione della « Rassegna turistica » » 750.000

Cap. n. 172. — Spese per il funzionamento, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 172 *bis* (di nuova istituzione). — Spese casuali » 500.000

Cap. n. 172 *ter* (di nuova istituzione). — Contributi a favore di istituzioni ed Enti per iniziative di carattere turistico » 2.000.000

Cap. n. 226 — Contributi ai Comuni, ecc. per favorire il ricovero, in speciali luoghi di cura, degli infermi tubercolotici, ecc. » 3.000.000.000

Cap. n. 257. — Fitto di locali per gli uffici dell'Alto Commissariato, ecc. » 200.000

Cap. n. 272. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. » 29.000.000

Cap. n. 277. — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati ed agenti degli Uffici centrali dell'Amministrazione del Tesoro, ecc. » 340.000

Cap. n. 278. — Compensi speciali, ecc. » 3.950.000

Cap. n. 280. — Fitto di locali e di aree, ecc. » 3.500.000

Cap. n. 285 (modificata la denominazione). — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione del Tesoro, centrale e provinciale, al personale di ruolo e non di ruolo comunque in servizio presso l'Amministrazione del Tesoro, nonchè agli ex impiegati ed agenti della detta Amministrazione e relative famiglie, escluso il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato » 4.000.000

Cap. n. 287. — Spese casuali » 500.000

Cap. n. 292. — Premio giornaliero di presenza al personale della Ragioneria generale dello Stato, ecc. » 15.000.000

Cap. n. 293. — Compensi per lavoro straordinario al personale della Ragioneria generale dello Stato, ecc. » 8.000.000

Cap. n. 315. — Indennità di missione, ecc. » 4.000.000

Cap. n. 326. — Spese per i servizi del Tesoro, ecc. » 28.000.000

Cap. n. 338. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. » 427.000.000

Cap. n. 339. — Spese per forniture di carta bianca, ecc. » 500.000.000

Cap. n. 346. — Compensi per lavoro straordinario al personale adibito al magazzino del Provveditorato generale dello Stato, ecc. » 1.250.000

Cap. n. 357-*ter* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il rimborso, a favore degli Istituti di Previdenza, della indennità di caropane anticipata, per conto del Tesoro, ai pensionati degli Istituti stessi (decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433 e 17 luglio 1947, n. 734) » 427.500.000

Cap. n. 358. — Spese per la beneficenza romana » 200.000.000

Cap. n. 373-*bis*. — Interessi sui certificati di credito, ecc. » 275.000.000

Cap. n. 373-*ter* (di nuova istituzione). — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna, sono autorizzate a concedere per la industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 . . . . L. 400.000.000

Cap. n. 378-*bis*. — Somme occorrenti per il pagamento dei contributi al fondo esercizio, ecc. » 160.515.000

Cap. n. 379-*quater* (di nuova istituzione). — Interessi relativi alle somme dovute al Governo degli Stati Uniti d'America per l'acquisto da parte del Governo italiano di materiali residuati di guerra americani (accordo Bonner-Corbino del 9 settembre 1946, approvato col decreto legislativo 30 ottobre 1947, n. 1455) » 2.500.000.000

Cap. n. 379-*quinquies* (di nuova istituzione). — Interessi relativi alle somme dovute al Governo degli Stati Uniti d'America per l'acquisto da parte del Governo italiano di materiali residuati di guerra americani (accordo Taft Del Vecchio del 21 luglio 1947, approvato col decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1609) » 265.000.000

Cap. n. 425-VI (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per la prima elezione del Consiglio Regionale della Sardegna »). — Spese per l'arredamento dei seggi e per il trasporto del materiale e degli atti elettorali Spese telefoniche . . . . » 15.500.000

Cap. n. 425-VII (di nuova istituzione). — Compensi ai componenti dei seggi e spese per il servizio ispettivo » 46.000.000

Cap. n. 425-VIII (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale dei Comuni e statale per la preparazione e per lo svolgimento delle operazioni elettorali » 4.500.000

Cap. n. 425-IX (di nuova istituzione). — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto ai componenti dei seggi » 20.000.000

Cap. n. 426-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni dell'esercizio 1947-48 riguardanti il rimborso alle Ferrovie e alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo di tariffa militare dei viaggi gratuiti di terza classe concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (art. 130 del regolamento approvato col regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642) » 3.350.000

Cap. n. 428. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ecc. » 180.000.000

Cap. n. 431 (modificata la denominazione). — Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti, nonchè dell'Associazione nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione dalle tasse postali » 18.146.000

Cap. n. 431-*bis* (di nuova istituzione). — Canoni dovuti per gli esercizi dal 1945-46 al 1947-48 all'Amministrazione delle poste per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti, nonchè dell'Associazione nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali » 21.715.700

Cap. n. 433-*bis*. — Spese per indagini, rilevazioni e studi nell'interesse dell'E.R.P. » 2.000.000

Cap. n. 433-IV. — Spese per la propaganda, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 433-VII. — Spese per gli automezzi » 1.500.000

Cap. n. 433-X (di nuova istituzione). — Retribuzione agli estranei incaricati di studi » 6.000.000

Cap. n. 433-XI (di nuova istituzione). — Spese casuali » 500.000

Cap. n. 433-XII (di nuova istituzione). — Sussidi al personale L. 100.000

Cap. n. 440-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi ad estranei all'Amministrazione per incarichi concernenti particolari studi interessanti il Consiglio Economico Nazionale, da conferirsi ai sensi dell'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive disposizioni » 500.000

Cap. n. 440-*ter* (di nuova istituzione). — Indennità e rimborso spese di trasporto ad estranei all'Amministrazione per eventuali incarichi » 500.000

Cap. n. 444-*ter*. — Somma da corrispondere all'Ente Radio Audizioni Italia, ecc » 15.000.000

Cap. n. 444-*quinquies*. - Saldo di impegni, ecc » 552.000

Cap. n. 446-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di un automezzo » 2.000.000

Cap. n. 449-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Alto Commissariato per la Sicilia (Ufficio stralcio) ». — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 5.577.000

Cap. n. 459. — Compensi per lavoro straordinario al personale per i lavori inerenti alla confisca, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 460-VIII. — Somma occorrente per il pagamento dei debiti contratti dalle formazioni partigiane, ecc. » 250.000.000

Cap. n. 460-IX (di nuova istituzione). — Spese per l'allestimento delle cartelle al portatore e dei fogli tagliandi dei certificati nominativi del Prestito Redimibile 3,50 per cento (1934) per la consegna delle nuove cartelle previo ritiro delle cartelle in circolazione (1° cambio decennale) di cui all'art. 4 del decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 272, e per l'affogliamento dei certificati nominativi dello stesso prestito » 196.722.000

Cap. n. 461. — Spese e rimborsi per la sistemazione, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 461 *bis*. — Somma occorrente per la sistemazione di sospesi di Tesoreria relativi alla gestione del Governo militare alleato » 1.109.400

Cap. n. 461 *ter*. — Somma occorrente per la sistemazione di sospesi di Tesoreria relativi al periodo anteriore alla liberazione » 104.176.600

Cap. n. 461 *quater* (di nuova istituzione). - Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi anteriori a quello corrente » 1.831.800

Cap. n. 465. — Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni, ecc » 80.000.000

Cap. n. 465 *bis* (di nuova istituzione). - Saldo degli impegni riguardanti spese di esercizi anteriori a quello corrente, relative al funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli artt. 51, 56 e 57 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, nonchè alle visite mediche all'estero » 165.000.000

Cap. n. 479 (modificata la denominazione) — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo dell'Amministrazione del Tesoro e di altre Amministrazioni statali, addetto agli Uffici centrali e periferici del servizio del risarcimento dei danni di guerra ed al personale di ruolo dell'Amministrazione del Tesoro e di altre Amministrazioni statali addetto agli uffici periferici del servizio medesimo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 1.700.000

Cap. n. 534. — Retribuzione al personale avventizio e diurnista » 2.400.000

Cap. n. 536. — Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc. » 500.000

Cap. n. 537. — Compensi speciali in eccedenza, ecc. » 400.000

Cap. n. 538. — Spese per il funzionamento del Comitato, ecc. » 570.000

Totale degli aumenti L. 10.018.457.900

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari, ecc. L. 300.000.000

Cap. n. 313. — Indennità di missione, ecc. » 500.000

Cap. n. 341. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo, ecc. » 1.250.000

Cap. n. 359. — Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma, ecc. » 340.000

Cap. n. 467. — Indennità di missione, ecc. » 500.000

Cap. n. 473. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale, ecc » 1.000.000

Cap. n. 474. — Indennità, diarie, ecc. » 1.700.000

Cap. n. 475 (modificata la denominazione). — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra in provincia presso le Intendenze di finanza » 29.000.000

Totale delle diminuzioni L. 334.290.000

c) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 267. — Pensioni ordinarie e assegni di caroviveri al personale del cessato regime austro-ungarico e fiumano (spese fisse).

Cap. n. 478. — Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo dell'Amministrazione del Tesoro e di altre Amministrazioni statali, addetto agli Uffici centrali e periferici del servizio del risarcimento dei danni di guerra ed al personale di ruolo dell'Amministrazione del Tesoro e di altre Amministrazioni statali, addetto agli uffici periferici del servizio medesimo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19).

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Cap. n. 6. — Compensi speciali, ecc. L. 6.000.000

Cap. n. 11. — Indennità agli addetti ai Gabinetti, ecc. » 3.000.000

Cap. n. 12. — Indennità di missione agli addetti ai Gabinetti, ecc. » 500.000

Cap. n. 13. — Compensi ad estranei, ecc. » 5.200.000

Cap. n. 33. — Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale, ecc. » 2.100.000.000

Cap. n. 51. — Razione viveri » 500.000.000

Cap. n. 59. — Assegni, retribuzioni, ecc. al personale insegnante, ecc. » 16.000.000

Cap. n. 71. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, ecc. » 100.000.000

Cap. n. 89. — Acquisto, manutenzione, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 97. — Compensi speciali, ecc » 150.000.000

Cap. n. 98. — Indennità di missione, ecc. » 50.000.000

Cap. n. 99. — Indennità di trasferimento, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 102. — Spese, ecc. per la ricerca della materia imponibile, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 114. - Quota annua sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbonamenti nei giornali, ecc. » 26.000.000

Cap. n. 115. - Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse, ecc. » 180.000.000

Cap. n. 116. — Quote sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni, ecc. » 1.440.000.000

Cap. n. 150. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 163. — Compensi speciali, ecc » 30.000.000

Cap. n. 165. - Spese, ecc. per la ricerca di materia imponibile, ecc » 10.000.000

Cap. n. 171. — Indennità di missione, ecc » 50.000.000

Cap. n. 172. — Indennità di trasferimento, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 210 *bis*. - Saldo degli impegni, ecc. » 100.000

Cap. n. 217. — Indennità di missione, ecc. » 85.000.000

Cap. n. 219. — Spese ecc. per la formazione del nuovo catasto dei terreni, ecc. » 125.000.000

Cap. n. 221 *bis* (di nuova istituzione). — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute per l'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131, relativo alle imposte straordinarie sul patrimonio L. 15.000.000
Cap. n. 227. — Acquisto eventuale di stabili e terreni » 182.000.000

Totale degli aumenti L. 5.143.800.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 215. — Acquisto di natanti e galleggianti L. 100.000.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento*:

Cap. n. 7. — Manutenzione di locali L. 700.000
Cap. n. 9. — Assegni agli addetti al Gabinetto, ecc. » 1.800.000
Cap. n. 10. — Indennità di missione, ecc. per gli addetti al Gabinetto, ecc. » 300.000
Cap. n. 16 (modificata la denominazione). — Spese, escluse quelle di personale, occorrenti per l'esercizio della sorveglianza governativa per il funzionamento del Consiglio nazionale forense e degli altri Consigli nazionali delle libere professioni » 120.000
Cap. n. 37. — Assegni per spese di ufficio, ecc. » 8.000.000
Cap. n. 44. — Indennità supplementare, ecc. » 26.000.000
Cap. n. 65. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. » 600.000.000
Cap. n. 66. — Spese per il vestiario agli agenti di custodia, ecc. » 40.000.000
Cap. n. 67. — Mantenimento e trasporto dei minorenni, ecc. » 200.000.000
Cap. n. 68. — Servizio delle industrie degli istituti di prevenzione e di pena » 40.000.000
Cap. n. 75 *bis* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di spese degli esercizi decorsi per provviste e servizi relativi al mantenimento e al trasporto dei detenuti e degli internati negli istituti di prevenzione e di pena, contemplati nel regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 787; trasporto dei corpi di reato e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari » 110.432.000
Cap. n. 77 *bis* (di nuova istituzione). — Indennità ai componenti delle Commissioni arbitrali mandamentali per la disciplina delle locazioni di immobili urbani (decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669 e decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 55) » 10.000.000
Cap. n. 77 *ter* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 2.344.000

Totale degli aumenti L. 1.039.696.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33. — Indennità di trasferimento e rimborso di spese di trasporto al personale giudiziario, ecc. L. 500.000
Cap. n. 47. — Indennità alle Commissioni superiori centrali, ecc. (soppresso) » 200.000
Cap. n. 61. — Indennità di trasferimento, ecc. » 500.000

Totale delle diminuzioni L. 1.200.000

c) *Capitoli soppressi*:

Cap. n. 80 (aggiunto). — Indennità ai componenti delle Commissioni, ecc.
Cap. n. 88 (aggiunto). — Somme occorrenti per la regolazione di spese, ecc.
Cap. n. 90 (aggiunto). — Saldo degli impegni, ecc.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Cap. n. 19. — Fitto di locali, ecc. L. 672.000
Cap. n. 72. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali » 85.000.000
Cap. n. 87 *ter* (di nuova istituzione). — Somme da anticipare per il rilascio e la legalizzazione di atti dello stato civile per i connazionali all'estero » 9.500.000

Totale L. 95.172.000

b) *Capitolo soppresso*:

Cap. n. 122 (aggiunto). — Somme da anticipare per il rilascio, ecc.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento*

Cap. n. 3 (modificata la denominazione). — Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto L. 25.000.000
Cap. n. 4 *bis* (di nuova istituzione). — Rimborso spese di trasporto al personale inviato in licenza coloniale » 15.000.000
Cap. n. 27. — Spese politiche segrete » 340.000.000
Cap. n. 39. — Somme da erogare, ecc. a titolo di risarcimento di danni di guerra » 250.000.000
Cap. n. 41. — Spese per l'assistenza ai connazionali, ecc. » 600.000.000
Cap. n. 41 *bis* (di nuova istituzione). — Spese per il rimpatrio collettivo di connazionali dall'Africa e per il ritorno in Africa di connazionali profughi in Patria relativi agli esercizi decorsi » 42.000.000
Cap. n. 42. — Spese per il pagamento delle anticipazioni mensili alle famiglie del personale, ecc. » 125.000.000
Cap. n. 44. — Pagamenti da effettuarsi in Italia per debiti dei Governi dell'Africa Orientale Italiana, ecc. » 100.000.000
Cap. n. 45. — Pagamenti da effettuarsi in Italia, ecc. per debiti del Governo generale della Libia » 25.000.000
Cap. n. 46 *ter* (di nuova istituzione). — Saldi di impegni riguardanti spese degli esercizi anteriori a quello corrente » 103.080
Cap. n. 46 *quater* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni per indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto dovute al personale destinato o rimpatriato dall'Africa ed a quello inviato in licenza coloniale negli esercizi anteriori a quello in corso » 20.000.000

Totale L. 1.542.103.080

b) *Capitolo soppresso*:

Cap. n. 56 (aggiunto). — Saldo di impegni, ecc.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento*:

Cap. n. 12. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc. L. 60.000.000
Cap. n. 74. — Indennità, ecc. per gli esami nelle scuole, ecc. d'istruzione classica, ecc. » 288.253.000
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di scuole, di istituti tecnici agrari, ecc. » 11.000.000
Cap. n. 101. — Indennità, ecc. per gli esami nelle scuole, ecc. d'istruzione tecnica, ecc. » 100.000.000
Cap. n. 103. — Contributi e sussidi per il funzionamento di istituti tecnici e di scuole tecniche industriali, ecc. » 71.000.000
Cap. n. 106. — Contributi e sussidi per il funzionamento di istituti tecnici commerciali, ecc. » 27.500.000
Cap. n. 110. — Contributi e sussidi per il funzionamento ai istituti tecnici nautici, ecc. » 700.000

Cap. n. 117. — Contributi per il mantenimento di scuole secondarie di avviamento professionale . L. 230.000

Cap. n. 129. — Spese e contributi per il funzionamento degli Osservatori, ecc. » 410.000

Cap. n. 130. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino, ecc. » 460.000

Cap. n. 132. — Contributi a favore delle Università, ecc. » 82.500.000

Cap. n. 133. — Assegni fissi ad istituti di istruzione superiore, ecc. » 290.000

Cap. 163. — Indennità, ecc. alle Commissioni per gli esami, ecc., negli istituti di istruzione artistica » 25.070.000

Cap. n. 165. — Accademie di belle arti, ecc. Mercedi al personale giornaliero, ecc. » 17.460.000

Cap. n. 169. — Contributi, ecc., per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 191. — Paghe, mercedi, ecc. al personale salariato, ecc. » 22.000.000

Cap. n. 192. — Premio giornaliero di presenza al personale salariato, ecc. . . . » 6.500.000

Totale degli aumenti L. 723.373.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 193. — Compensi per lavoro straordinario al personale salariato, ecc. (soppresso) L. 6.500.000

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento*:

Cap. n. 17. — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette per gli Uffici di pubblica sicurezza, ecc. L. 145.000.000

Cap. 20-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento dei servizi antincendi nei porti (art. 4 lett. *b*, della legge 13 maggio 1940, n. 690) » 150.000.000

Cap. n. 33. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. » 200.000.000

Cap. n. 65. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. » 35.000.000

Cap. n. 100. — Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi, ecc. » 949.917.200

Cap. n. 101. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. » 2.300.000.000

Cap. n. 106-*bis*. — Somme occorrenti per la regolazione di impegni, ecc. del periodo anteriore alla liberazione, ecc. » 100.000.000

Cap. n. 107. — Spese per l'impianto ed il funzionamento di campi di concentramento » 65.000.000

Totale degli aumenti L. 3.944.917.200

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 52. — Spese per trasferte e rimborso spese di trasporto, ecc. L. 100.000.000

Cap. n. 59. — Indennità di alloggio agli ufficiali, ecc. » 145.000.000

Cap. n. 106-*ter*. — Spese per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour » 1.000.000

Totale delle diminuzioni L. 246.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 6. — Personale non di ruolo, ecc. Retribuzioni, ecc. L. 20.000.000

Cap. n. 7. — Incaricati provvisori, ecc. Retribuzioni, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 14. — Incaricati stabili. - Indennità di missione, ecc. L. 3.000.000

Cap. n. 20. — Incaricati provvisori, ecc. Indennità di missione, ecc. » 17.000.000

Cap. n. 25. — Personale di ruolo, ecc. Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 60.000.000

Cap. n. 36. — Genio civile. Spese di ufficio » 5.000.000

Cap. n. 41. — Genio civile. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 42. — Studi e ricerche sperimentali, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 51. — Spese per il personale di ruolo, ecc. » 100.000

Cap. n. 53. — Personale di ruolo e non di ruolo. Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 1.200.000

Cap. n. 114. — Personale tecnico avventizio o giornaliero assunto per la ricostruzione, ecc. Retribuzioni, ecc. » 9.000.000

Cap. n. 133. — Spese per il personale di ruolo, ecc. » 19.000.000

Cap. n. 135. — Personale di ruolo e non di ruolo. Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 15.000.000

Cap. n. 138. — Spese per il personale di ruolo e non di ruolo, ecc. » 1.400.000

Cap. n. 140. — Personale di ruolo e non di ruolo. Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 1.200.000

Cap. n. 143. — Spese per il personale di ruolo e non di ruolo, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 145. — Personale di ruolo e non di ruolo - Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . . . . » 800.000

Totale degli aumenti . L. 160.700.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 2. — Genio civile. - Personale di ruolo Stipendi, ecc. L. 142.000.000

Cap. n. 10 — Genio civile Personale, ecc. - Indennità di missione, ecc. » 89.200.000

Cap. n. 18. — Personale non di ruolo, ecc. Indennità di missione, ecc. . . » 20.000.000

Totale delle diminuzioni . . L. 251.200.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

In aumento:

Cap. n. 26. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc. . . . . L. 1.000.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

In aumento:

Cap. n. 11. — Assegni e indennità per gli addetti al Gabinetto, ecc. L. 2.580.000

MINISTERO DELLA DIFESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 4. — Indennità ai membri di Commissioni L. 3.500.000

Cap. n. 6. — Sussidi a militari, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 34. — Indennità, soprassoldi, ecc. » 100.000.000

Cap. n. 35. — Indennità di missione, ecc. » 875.000.000

Cap. n. 36. — Indennità di trasferimento, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 45. — Spese per la preparazione della leva, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 46. — Indennità e spese di viaggio, ecc. » 100.000.000

Cap. n. 47. — Spese generali dei Corpi, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 48. — Assegni per spese di ufficio, ecc.	L.	195.000.000
Cap. n. 59. — Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	73.097.000
Cap. n. 62. — Foraggi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 65. — Servizio sanitario, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 67. — Spese varie per istruzioni, ecc.	»	1.600.000
Cap. n. 73-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento dell'Ufficio Storico S.E.M.	»	3.400.000
Cap. n. 73-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento della sezione stampa Esercito	»	1.000.000
Cap. n. 80. — Indennità di missione, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 81. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	170.000.000
Cap. n. 86. — Indennità, soprassoldi, ecc.	»	660.000
Cap. n. 88. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 91. — Navi della Marina militare, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 93. — Corpo equipaggi marittimi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 95. — Assistenza morale, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 96. — Spese per l'educazione fisica, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 113. — Istituti di marina, ecc.	»	55.000.000
Cap. n. 114. — Scuole sottufficiali, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 117. — Spese per la manutenzione, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 118. — Servizio idrografico, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 119-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento dell'Ufficio storico della Marina militare	»	10.000.000
Cap. n. 119-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento dell'Ufficio stampa della Marina militare	»	3.000.000
Cap. n. 122. — Premio giornaliero di presenza agli ufficiali, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 124. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare	»	720.000.000
Cap. n. 125. — Indennità di missione, ecc.	»	250.000.000
Cap. n. 136. — Materiale vario di consumo, ecc.	»	175.000.000
Cap. n. 137. — Assistenza morale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 140. — Spese relative alla manutenzione, ecc.	»	38.000.000
Cap. n. 141. — Affitti, canoni, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 149. — Viveri ed assegni vitto	»	1.185.000.000
Cap. n. 150. — Casermaggio, ecc.	»	18.000.000
Cap. n. 151. — Combustibili, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 155. — Carburanti, ecc.	»	400.000.000
Cap. n. 156. — Spese di trasporto materiali Noleggi	»	80.000.000
Cap. n. 157. — Spese sanitarie, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 158. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 162. — Premi per invenzioni, lavori, ecc.	»	120.000
Cap. n. 168. — Spese per collegamenti aerei civili, ecc.	»	34.615.000
Cap. n. 171. — Spese per costruzioni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 172 *bis* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento dell'Ufficio storico della Aeronautica militare	»	5.000.000
Cap. n. 172 *ter* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento della sezione stampa della Aeronautica militare	»	2.000.000
Cap. n. 178. — Indennità e soprassoldi, ecc.	»	19.000.000
Cap. n. 183. — Servizio del Genio per i Carabinieri, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 185. — Pane, viveri, ecc.	»	14.599.000
Cap. n. 197. — Spese postali, telegrafiche, ecc.	»	9.500.000
Cap. n. 198. — Assegni fissi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 199. — Spese per rilegature, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 203. — Spese per acquisto di medaglie, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 204. — Contributi dovuti per legge, ecc.	L.	15.000.000
Cap. n. 206. — Risarcimento di danni arrecati, ecc.	»	205.000.000
Cap. n. 208. — Assegni fissi per spese di cancelleria, ecc.	»	10.500.000
Cap. n. 217. — Spese generali delle legioni carabinieri, ecc.	»	85.500.000
Cap. n. 218. — Assegni per spese di ufficio, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 230. — Spese di spedalità, ecc.	»	208.000.000
Cap. n. 231. — Spese per il personale, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 243 *bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane (legge 13 novembre 1947, n. 1422 e decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149)	»	1.300.000.000
Cap. n. 256. — Assegni da corrispondere, ecc.	»	275.000.000
Totale degli aumenti	L.	7.562.591.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 126. — Indennità di trasferimento, ecc.	L.	49.000.000
Cap. n. 153. — Spese di prima vestizione, ecc.	»	250.000.000
Cap. n. 161. — Esperienze, studi e modelli	»	16.120.000
Cap. n. 179. — Indennità di missione, ecc.	»	169.500.000
Cap. n. 220. — Fondo a disposizione, ecc.	»	250.000.000
Cap. n. 227. — Ufficiali dell'Aeronautica collocati nella riserva, ecc.	»	460.000.000
Cap. n. 228. — Sottufficiali dell'Aeronautica collocati a riposo, ecc.	»	2.360.000.000
Cap. n. 255. — Spese per il funzionamento della Croce Rossa Italiana, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 262. — Premi ed indennizzi, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 263. — Assegnazione straordinaria, ecc.	»	34.615.000
Totale delle diminuzioni	L.	3.648.235.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 8. — Indennità e rimborsi di spese per incarichi, ecc.	L.	7.724.000
Cap. n. 65. — Spese per il funzionamento delle scuole e degli uffici del Corpo, ecc.	»	909.567
Cap. n. 157 *bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Interventi diversi »). — Somma da anticiparsi dallo Stato per il rimborso all'Associazione tra gli Enti Economici dell'Agricoltura delle spese di organizzazione e di funzionamento di uno speciale e straordinario servizio di vigilanza e controllo alle operazioni di trebbiatura della campagna agricola 1944-45 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1946, n. 769)	»	120.000.000
Totale degli aumenti	L.	128.633.567

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 129. — Sussidio dello Stato in conto capitale, ecc.	L.	7.724.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

a) *In aumento*:

Cap. n. 101. — Spese per i mezzi di locomozione	L.	150.000
Cap. n. 102. — Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale dei prezzi	»	450.000
Totale degli aumenti	L.	600.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 99. — Indennità di missione, ecc.	L.	250.000
Cap. n. 109. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	200.000
Cap. n. 112. — Manutenzione e adattamento di locali	»	150.000
Totale delle diminuzioni	L.	600.000

MINISTERO DEL BILANCIO

In diminuzione:

Cap. n. 6. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	650.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1948-49

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA

In aumento.

Cap. n. 5. — Quote di multe dovute alla Massa, ecc.	L.	15.200.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Stipendi al personale, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 3. — Spese di ufficio, ecc.	»	100.000
Cap. n. 4. — Gettoni di presenza, ecc.	»	400.000
Cap. n. 7. — Acquisto e riparazioni di mobili, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 10. — Compensi speciali, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	200.000
Cap. n. 14. — Rimborso delle spese di cura, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 18. — Somme da erogarsi in concessioni, ecc.	»	6.000.000
Totale	L.	15.200.000

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili	L.	5.800.000
Cap. n. 6. — Entrate del Fondo Clero Veneto, ecc.	»	750.000
Totale	L.	6.550.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Spese per il personale non di ruolo, ecc.	L.	175.000
Cap. n. 3. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	»	25.000
Cap. n. 9. — Spese di manutenzione, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 10. — Imposte e tasse	»	1.100.000
Cap. n. 12. — Pensioni, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 21. — Spese del Fondo Clero Veneto, ecc.	»	750.000
Totale	L.	6.550.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 2. — Prodotto della vendita dei rifiuti postali, ecc.	L.	2.000.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse, ecc.	»	163.500.000
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali	»	20.000.000
Cap. n. 12. — Rimborso e concorsi, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 13. — Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo	»	160.000.000
Cap. n. 14. — Proventi radiotelegrafici vari, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 16. — Rimborso della Cassa depositi e prèstiti, ecc.	»	102.690.000
Cap. n. 17. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	45.000.000
Cap. n. 22. — Versamento da parte della Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc. dei canoni, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 26. — Pigioni per affitto di locali, ecc.	»	3.000.000
Totale	L.	566.190.000

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 8 (modificata la denominazione). — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro agli operai e al personale postale telegrafico. Indennizzi per infortuni e danni. Indennità capitali o rendite per inabilità permanente. Rendite ad estranei per risarcimento danni. Assegni una volta tanto in caso di infortuni mortali (regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dalla legge 12 giugno 1939, n. 1012 e decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 202, 25 gennaio 1947, n. 14 e 19 febbraio 1948, n. 254)	L.	4.600.000
Cap. n. 11. — Spese per medicinali, ecc.	»	6.150.000
Cap. n. 12. — Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 13. — Sussidi al personale, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 16. — Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 23. — Acquisto e rilegatura di libri, ecc.	»	500.000
Cap. n. 26. — Sussidi al personale dei servizi rurali, ecc.	»	26.200.000
Cap. n. 29. — Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 31. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 34. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc.	»	132.000.000
Cap. n. 35. — Premio per la vendita di carte-valori postali, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 36. — Indennità eventuali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 37. — Versamento alla Cassa speciale, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 41. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc.	»	21.500.000
Cap. n. 42. — Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali, ecc.	»	550.000
Cap. n. 45. — Compensi ai ricevitori postali, ecc., per le operazioni relative al servizio dei buoni, ecc.	»	45.000.000
Cap. n. 47. — Compensi ai ricevitori postali degli uffici, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 51. — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 59. — Spese per impianto, ecc. di stazioni radio-elettriche, ecc.	»	20.000.000

Cap. n. 70. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, ecc.	L.	120.000.000
Cap. n. 71. — Rimborso al Provveditorato Generale dello Stato per spese di ufficio, cancelleria, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 74. — Spese di liti	»	400.000
Cap. n. 76. — Istruzione al personale, ecc., spese per le scuole postali, ecc.	»	3.450.000
Cap. n. 78. — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc.	»	1.140.000
Cap. n. 83. — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 87. — Spese per l'acquisto, lo esercizio, la manutenzione e la riparazione di automezzi adibiti ai servizi postali e telegrafici	»	90.000.000
Cap. n. 93. — Spese per la gestione delle case economiche, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 94. — Spese pel funzionamento dell'Istituto sperimentale, ecc.	»	500.000
Totale degli aumenti	L.	831.190.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 19. — Spesa per la fornitura delle divise uniformi, ecc.	L.	20.000.000
Cap. n. 27. — Spese per i servizi di trasporto, ecc.	»	172.000.000
Cap. n. 55. — Manutenzione della rete, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 69. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 86. — Manutenzione, ecc. dei fabbricati, ecc.	»	8.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	265.000.000

c) *Modifica di denominazione*

Cap. n. 28. — Sussidi agli accollatari ed ex accollatari per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi ed alle loro famiglie.

Il Ministro per il tesoro
PELLA

LEGGE 15 luglio 1949, n. **435**.

Miglioramenti alle misure di alcune competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, vengono modificate come indicato nell'allegato alla presente legge.

Art. 2.

Il Ministro per i trasporti ha la facoltà di stabilire la data di decorrenza dei singoli provvedimenti, tenuto conto delle economie conseguibili per effetto dei provvedimenti medesimi.

Le date di decorrenza suddette non potranno essere in nessun caso anteriori al 1° dicembre 1948.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

ALLEGATO ALLA LEGGE
15 LUGLIO 1949, N. 435

Modificazioni alle « Disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle Ferrovie dello Stato » approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte.

CAPO V.

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COTTIMI

Art. 38.

Il primo comma è soppresso.

CAPO VII.

SOPRASSOLDO PER SERVIZIO NOTTURNO

Art. 41.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Agli agenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le 5 è corrisposto, a seconda della natura del servizio prestato e dei disagi ad esso inerenti, un soprassoldo nella misura oraria di lire 30 per la prima categoria e di lire 15 per la seconda ».

Il terzo comma è soppresso.

CAPO VIII.

COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE DI MACCHINA

Art. 42.

Premio per ora di lavoro

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per ogni ora impiegata nella condotta delle locomotive e delle automotrici e per le ore a disposizione del movimento è corrisposta una indennità di lire 60 al macchinista e di lire 40 all'aiuto macchinista ».

L'ultimo periodo del paragrafo sub-*a*)

« così pure... alla stazione e viceversa » è soppresso.

Il punto 1° del terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per due terzi del tempo impiegato:

nelle manovre in residenza;

nell'esecuzione di lavori in deposito inerenti al servizio di macchina;

nei servizi locali, cioè quelli effettuati con treni e locomotive isolate fra stazioni e scali della stessa località o considerati tali per decisioni del direttore generale.

« Per determinati servizi locali effettuati fra stazioni e scali di particolare importanza, il direttore generale ha però la facoltà di autorizzare il pagamento in misura intera dei compensi previsti dal primo comma ».

Il punto 2° del terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio e nella riserva presenziata ».

Art. 43.

Indennità di pernottazione

E' sostituito dal seguente:

« Al personale che in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 84.

« Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come al comma secondo sub-*a*) dell'art. 42.

« Al personale medesimo che presta effettivo servizio di condotta, viene inoltre corrisposto, con le stesse modalità, un supplemento di lire 30 per ogni ora di servizio effettuato nello stesso periodo ».

Art. 44.

Premio di percorrenza

E' sostituito dal seguente:

« Al macchinista o all'aiuto macchinista, adibiti alla condotta delle locomotive a vapore in viaggio od in servizio alle tradotte, si corrisponde, per ogni chilometro virtuale di percorso, il premio di lire 1,95 e di lire 1,60, rispettivamente.

« La misura del premio di percorrenza per il personale adibito alla condotta delle locomotive elettriche, delle automotrici e delle elettromotrici, è stabilita caso per caso dal direttore generale in misura non superiore ai limiti massimi suddetti ».

Art. 45.

D i a r i a

E' sotituito dal seguente:

« *Compenso per assenza dalla residenza* ».

« Al macchinista e all'aiuto macchinista, per ogni ora di assenza continuata dalla residenza oltre la sesta, per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposto un compenso di lire 30 e di lire 27, rispettivamente. Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione di cui all'art. 43.

« Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza ».

Art. 46.

Premio di economia

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale di macchina addetto alla condotta delle locomotive e delle automotrici è concesso un premio di interessamento alla economia del combustibile, energia elettrica e delle materie lubrificanti e di illuminazione impiegati nel servizio delle locomotive e delle automotrici ».

Il quinto comma è soppresso.

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Una somma non superiore al 10 per cento dell'importo suddetto può essere erogata nella assegnazione di premi a tutti coloro che abbiano con la loro opera o sorveglianza contribuito all'economia del combustibile, dell'energia elettrica e delle altre materie anzidette ».

Art. 47.

Soprassoldo per servizio in galleria

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale di macchina della trazione a vapore addetto alla condotta dei treni transitanti su tratti di linea con lunghe gallerie, che presentano particolare disagio per il personale stesso, è accordato un soprassoldo, che è stabilito in misura di lire 36 per il macchinista e per l'aiuto macchinista per ogni corsa ».

L'art. 48 « Locomotive di manovra condotte da un solo agente » è soppresso.

Art. 48-*bis*.

Locomotive ed automotrici condotte da un solo agente

Per i servizi ai treni di limitata durata od importanza, per i quali sia riconosciuta la possibilità di impiego di un solo agente di guida, all'agente stesso, oltre le competenze spettantigli per le funzioni di guidatore, sono corrisposti i premi di percorrenza e di economia che competerebbero al secondo agente, nonchè un compenso integrativo che verrà determinato dal direttore generale, in relazione al tipo di servizio effettuato.

« L'agente che conduce locomotive di manovra senza il sussidio di altro agente riceve il premio per ora di lavoro e quello di economia che competono al macchinista dei treni ».

CAPO IX.

COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE DI SCORTA AI TRENI

Art. 50.

Premio per ora di lavoro

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio per servizio di scorta ai treni stessi, è corrisposto un premio di:

lire 53 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

lire 33 al conduttore principale;

lire 29 al conduttore;

lire 27 al frenatore ».

Art. 51.

Premio di percorrenza

E' sostituito dal seguente:

« Al personale addetto alla scorta dei treni si corrisponde per ogni chilometro reale di percorso un premio di:

lire 0,25 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

lire 0,20 al conduttore principale;

lire 0,15 al conduttore e al frenatore ».

Art. 52.

Indennità di pernottazione e di diaria

E' sostituito dal seguente:

« *Indennità di pernottazione e compenso per assenza dalla residenza* ».

« Agli agenti dei treni che in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, restano assenti dalla residenza per servizio di scorta di treni, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 84.

« Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolate come al comma secondo sub-*a*) dell'art. 50.

« Al personale medesimo che presta effettivo servizio di scorta ai treni, viene inoltre corrisposto con le stesse modalità un supplemento di lire 30 per ogni ora di servizio effettuato nello stesso periodo.

« L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non spetta quando l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta.

« Al personale addetto alla scorta dei treni, per ogni ora di assenza continuata dalla residenza oltre la sesta, per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposto un compenso di:

lire 30 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

lire 27 al conduttore principale;

lire 24 al conduttore ed al frenatore.

« Detto premio è cumulabile con l'indennità di pernottazione di cui al comma primo.

« Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza ».

Art. 53.

Servizio fatto a carri misti da squadre fisse durante il viaggio

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli agenti dei treni che fanno parte delle squadre fisse trasbordatrici, cioè quelle incaricate del carico, dello scarico, del trasbordo e del riordino delle merci nei carri misti, da eseguirsi durante il viaggio, oltre i compensi previsti dai precedenti articoli, ricevono, a seconda della loro qualifica, un premio addizionale per ogni ora di lavoro prestato (computato a norma del secondo comma dell'art. 50) di:

lire 10 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

lire 8 al conduttore principale;

lire 6 al conduttore ed al frenatore ».

Art. 55.

Soprassoldo per servizio in galleria

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai conduttori capi di 1ª classe, conduttori capi, conduttori principali, conduttori e frenatori, addetti normalmente alla scorta dei treni transitanti su tratti di linee con lunghe gallerie che presentano particolare disagio per il personale stesso, è accordato, quando viaggino sulla garetta di un freno, un soprassoldo che è stabilito, per ogni corsa, in misura di lire 36 ».

Art. 56.

Scorta sui treni senza bagagliaio

E' sostituito dal seguente:

« I conduttori capi di 1ª classe, i conduttori capi ed i conduttori principali incaricati di scortare i treni senza bagagliaio, prendendo posto nella garetta di un freno coperto, possono ricevere un soprassoldo da stabilirsi caso per caso, in relazione alle particolari condizioni di disagio che si verificano sulle linee percorse, un soprassoldo che potrà raggiungere il massimo di lire 18 e lire 12 per ogni ora di effettiva scorta, rispettivamente per i treni con trazione a vapore e per quelli con trazione elettrica.

« Le norme per la corresponsione del soprassoldo e la relativa misura sono stabilite dal direttore generale ».

CAPO X.

prende la denominazione di:

PREMI DI RENDIMENTO E DI INTERESSAMENTO AL SERVIZIO

Art. 58.

Premio di maggior produzione

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli agenti incaricati della esecuzione dei lavori che si prestano ad una preventiva determinazione possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione che in nessun caso deve essere superiore al 40 per cento delle competenze fisse medie inerenti alla qualifica secondo le disposizioni in vigore ».

Art. 59.

Premio di interessamento

E' sostituito dal seguente:

« *Premio di rendimento e di interessamento al servizio* ».

« Agli agenti dei gradi sottoindicati è assegnato un premio di rendimento e di interessamento alla regolarità ed economia del servizio a ciascuno affidato per stimolarne l'attività.

« La misura del premio giornaliero risulta dalla seguente tabella:

Grado	Misura del premio	Grado	Misura del premio
1° (*a*)	660	8° (*c*)	200
1° (*b*)	550	9° (*c*)	190
2°	420	10° (*c*)	180
3°	365	11° (*d*)	160
4°	320	12° (*d*)	145
5°	275	13° (*d*)	130
6° (*c*)	235	14°	110
7° (c)	210		

(*a*) Capo servizio principale e capo compartimento di 1ª classe.

(*b*) Capo servizio e capo compartimento di 2ª classe.

(*c*) Le misure del premio vengono elevate, per i dirigenti esecutivi dei gradi 6°, 7°, 8°, 9° e 10°, tenuti ad osservare l'orario del personale esecutivo, rispettivamente del 15, 20, 25, 30 e 35 per cento.

(*d*) le misure del premio vengono elevate del 40 per cento agli addetti alle manovre e all'accudienza delle locomotive.

Art. 60.

E' sostituito dal seguente:

« Di regola il premio è concesso agli agenti che prestano regolare servizio nella misura prevista dalla tabella per ciascun grado ed è corrisposto per le giornate di effettiva presenza in servizio e di congedo ordinario.

« Il premio a ciascuno assegnato può essere ridotto per le irregolarità verificatesi nell'andamento del servizio disimpegnato. Può altresì essere ridotto e anche soppresso per abituale negligenza o scarso rendimento nel servizio stesso.

« Il Ministro ha facoltà di aumentare entro il limite massimo del 60 per cento la misura base dei premi per i singoli gradi ogni qualvolta tale provvedimento possa portare un utile all'Amministrazione per maggior rendimento del personale, o migliore o più intensa utilizzazione dei mezzi strumentali e degli impianti. La maggior spesa totale non dovrà però superare l'importo complessivo, riferito ai premi base, aumentato del 40 per cento.

« Il premio potrà anche essere variato, entro i limiti massimi di cui al precedente comma, per tenere conto della importanza e responsabilità del posto occupato e di condizioni di servizio che importino particolare disagio.

« In caso di sospensione dallo stipendio o dal grado con privazione dello stipendio il premio non viene corrisposto per la durata relativa.

« Sono esclusi dal premio gli agenti in prova e gli agenti che lavorano col premio di maggior produzione, e quelli che fruiscono delle competenze speciali di cui ai capi VIII, IX e XIII.

« Agli agenti che percepiscono altre competenze in luogo del premio di rendimento e di interessamento al servizio, viene corrisposto, nei giorni di congedo ordinario, quest'ultimo premio nella misura prevista per i pari grado.

« Gli aumenti percentuali alle misure del premio, previsti per gli agenti del personale esecutivo, devono essere arrotondati alla lira per eccesso. Lo stesso arrotondamento deve praticarsi sui premi giornalieri risultanti a seguito delle maggiorazioni di competenza del Ministro ».

Capo XII.

Disposizioni generali

Art. 74.

Dopo il primo comma aggiungere:

« Il Ministro ha facoltà di variare, di concerto col Ministro per il tesoro, entro il limite del 30 per cento, la misura base dei singoli premi od indennità previsti ai capi VI e seguenti ogni qual volta il provvedimento possa apportare un utile all'Amministrazione per migliore utilizzazione del personale, degli impianti e dei mezzi di esercizio ».

Fra il 3° e il 4° comma aggiungere:

« Per tutti i compensi (premi, indennità, ecc.) che vengono corrisposti su base oraria viene effettuato il computo delle ore mensilmente, e nel totale delle ore stesse viene trascurata la eventuale frazione di ora se pari od inferiore a mezza ora, ed arrotondata ad un'ora la frazione superiore a mezza ora ».

Capo XIII.

Competenze speciali del personale addetto al servizio delle navi traghetto

Art. 80.

Premio per ora di lavoro

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello stretto di Messina viene corrisposto, per ogni ora di effettivo servizio, un premio nella misura appresso indicata:

comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L.	90
ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe	»	78
ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe, 3ª classe a. p. e di 3ª classe	»	66
primo e secondo nostromo, capo motorista e motorista di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista di 1ª classe	»	54
motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe	»	48
marinaio scelto, fuochista e carpentiere	»	42
marinaio e carbonaio	»	36

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il premio per ogni ora di effettivo servizio è di lire 120 per l'ufficiale comandante e per quello che ha la direzione di macchina, sulle navi traghetto di dislocamento a pieno carico uguale o superiore alle 2000 tonnellate ».

Art. 81.

Premio di percorrenza

E' sostituito dal seguente:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello stretto di Messina, che nel periodo giornaliero di navigazione eseguono complessivamente più di tre viaggi (andata e ritorno), per qualunque scalo delle due linee Messina-Reggio e Messina-Villa San Giovanni, è corrisposto, per ogni viaggio in più, un compenso nella misura appresso indicata:

comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L.	144
ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe	»	120
ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe	»	102
primo e secondo nostromo, capo motorista e motorista di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista di 1ª classe	»	90
motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe	»	84
marinaio scelto, fuochista e carpentiere	»	78
marinaio e carbonaio	»	72

Art. 82.

Indennità di pernottazione

E' sostituito dal seguente:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello stretto di Messina, che partano od arrivino o rimangano fuori residenza in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, è corrisposta un'indennità di pernottazione di lire 84.

« Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse, secondo l'orario, e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come previsto al 4° comma dell'art. 80.

« Al personale medesimo che presta effettivo servizio in navigazione è inoltre corrisposto un supplemento di lire 30 per ogni ora di servizio effettuato nello stesso periodo ».

Art. 83.

Premio giornaliero

E' sostituito dal seguente:

« *Premi giornalieri* ».

« Al personale addetto al servizio delle navi traghetto, nei giorni in cui non naviga ed è invece adibito a manutenzioni, guardia ed altri servizi a bordo od a lavori in residenza, è corrisposto un premio giornaliero nella misura prevista, dalla tabella di cui all'articolo 59, pel personale tecnico ed operaio di pari grado.

« Al personale medesimo quando invece è adibito a lavori di riparazione a bordo sono corrisposti i premi di cui all'art. 80, per le ore effettivamente rese, per un massimo di otto ore.

« Spetta al direttore generale stabilire in quali casi deve essere corrisposto quest'ultimo trattamento.

« Qualora le prestazioni predette avessero luogo fra le ore 22 e le ore 5, al personale è corrisposto anche il soprassoldo per servizio notturno di cui all'art. 41 ».

Art. 85.

E' sostituito dal seguente:

« Al comandante che presti servizio a terra con la carica di « dirigente nautico » ed al capo macchinista che presti servizio a terra con la carica di « dirigente tecnico » è corrisposto, in sostituzione del premio di cui al primo comma dell'art. 83, un premio di importo uguale a quello di rendimento e d'interessamento di cui all'art. 59, nella misura stabilita per i capi deposito di grado corrispondente ».

Art. 87.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto adibite temporaneamente a servizi fuori dello stretto di Messina viene corrisposta una indennità giornaliera a rimborso delle spese di vitto ed accessorie, nella misura seguente:

comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe .	L. 960
ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe	» 900
ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe . .	» 840
primo e secondo nostromo, capo motorista e motorista di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista di 1ª classe .	» 780
motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe	» 750
marinaio scelto, fuochista e carpentiere .	» 720
marinaio e carbonaio	» 696

Il Ministro per i trasporti: CORBELLINI

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1949.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Brà, ente morale con sede in Brà (Cuneo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Brà, approvato con decreto del Capo del Governo 18 aprile 1939;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta in data 15 aprile 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Brà, ente morale con sede in Brà (Cuneo), allegato al presente decreto, composto di n. 55 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1949

Il Ministro: PELLA

(2934)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1949.

Determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 1947 dagli istituti e dalle imprese che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1947 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e contro i danni e dalle imprese di capitalizzazione, è stabilita nella misura del 0,60 per mille sui premi o contributi incassati per le assicurazioni sulla vita, per le assicurazioni contro i danni e per le capitalizzazioni e nella misura del 0,25 per mille sui premi incassati dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2906)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di mineralogia presso la Facoltà di scienze dell'Università di Bari

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di mineralogia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2937)

Vacanza della cattedra di economia politica presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di economia politica cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2938)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Caluso, Candia e Mazzè (Torino)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 5 settembre 1947, nella zona di Caluso, Candia e Mazzè (Torino), della estensione di ettari 320 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio dereto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1949.

(2738)

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Perosa Argentina (Torino)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 4 settembre 1947, nella zona di Perosa Argentina (Torino), della estensione di ettari 90 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1949.

(2739)

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Castellamonte (Torino)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 6 settembre 1947, nella zona di Castellamonte (Torino), della estensione di ettari 475, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1949.

(2740)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Villar San Costanzo (Cuneo)

Per il periodo 15 luglio 1949-14 luglio 1952, i fondi siti nel comune di Villar San Costanzo Cuneo), della estensione di ettari 460 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada nazionale Dronero-Busca;

ad *est*: confine comune di Dronero;

a *sud*: torrente Maira;

ad *ovest*: confine comune di Villar San Costanzo-Busca.

(2888)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Caramagna Piemonte (Cuneo)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Caramagna Piemonte (Cuneo), della estensione di ettari 356 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ad *est*: canale Bealera Nuova, dalla strada provinciale Caramagna-Racconigi, fino alla strada comunale del Merlino;

a *nord*: strada comunale del Merlino fino alla Bealera del Principe;

ad *ovest*: Bealera del Principe e canale Furpes fino alla strada provinciale Caramagna-Racconigi;

a *sud*: strada provinciale Caramagna-Racconigi nel tratto compreso fra il canale Bealera Nuova ed il canale Furpes.

(2889)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Arcade e Volpago del Montello (Treviso)

Per il periodo 15 luglio 1949-14 luglio 1952, i fondi siti nei comuni di Arcade e Volpago del Montello (Treviso), della estensione di ettari 650, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada militare dorsale del Montello di pertinenza dei comuni di Volpago ed Arcade, con andamento generale da est ad ovest e precisamente dai punti dove detta dorsale interseca le prese (strade vicinali) 5ª a est e 2ª ad ovest;

ad *est*: dal punto di intersecazione della presa 5ª all'intersecazione della strada pedemontelliana di cui in appresso;

a *sud*: strada pedemontelliana lambita dal canale Brentella, dalla intersecazione con la presa 5ª all'intersecazione con la presa 2ª;

ad *ovest*: dal punto di intersecazione della presa 2ª con la dorsale militare fino alla intersecazione con la pedemontelliana lungo il canale Brentella.

(2890)

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Chiomonte e Gravere (Torino)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 31 luglio 1947, nella zona di Chiomonte e Gravere (Torino), della estensione di ettari 340, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, fino al 31 dicembre 1949.

(2736)

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Pinerolo (Torino)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 30 luglio 1947, nella zona di Pinerolo (Torino), della estensione di ettari 1200 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1949.

(2737)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 157

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 25 luglio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	755 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 25 luglio 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,90
Id. 3,50 % 1902	73,10
Id. 3 % lordo	51,60
Id. 5 % 1935	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	75,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,75
Id. 5 % 1936	95,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,80
Id. 5 % convertiti 1951	100,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di luglio 1949:

1 dollaro U.S.A. . . . . . L. 575 —
1 franco svizzero . . . . . . » 141 —

Cambi di compensazione del 25 luglio 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L.	13,12	per franco belga
Danimarca	»	72,98	» corona danese
Francia	»	1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	»	70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	»	31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	»	—	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	»	142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Cooperativa agricola di produzione, lavoro e consumo « Il Lavoratore », con sede in Cossoine.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 luglio 1949, il sig. Antonio Calaresu è stato nominato commissario della Cooperativa agricola di produzione, lavoro e consumo « Il Lavoratore » con sede in Cossoine, in sostituzione del sig. Antonio De Cherchi, dimissionario.

(2847)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria di merito del concorso a trenta posti di assistente lavori (periti elettro-meccanici) in prova, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1947, n. 2562;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali), n. P.A.G. 41/24/214/117344, del 17 maggio 1949;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a trenta posti di assistente lavori (periti elettro-meccanici) in prova, riservato ai reduci.

2. — La nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 15 giugno 1949.

GRADUATORIA DI MERITO

1. Gennaro Giuseppe
2. Piubello Otello
3. Pesce Sergio
4. Rapino Andrea
5. Marinucci Cherubino
6. Esposito Carlo
7. Spaziani Marcello
8. Trivellin Ennio
9. Di Cerbo Pasquale
10. De Meo Francesco Paolo
11. Romio Bruno
12. Ariano Guido
13. Giordano Alfredo
14. Cerioni Claudio
15. Fabrizi Giorgio

Roma, addì 18 maggio 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1949
Registro n. 10, *foglio n.* 293

(2882)

Graduatoria di merito del concorso a quaranta posti di allievo ispettore (ingegnere), riservato ai reduci

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1947, n. 2554;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41/24/210/101614, in data 27 aprile 1949;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a quaranta posti di allievo ispettore (ingegnere) riservato a favore dei reduci.

2. — La nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 1° giugno 1949.

GRADUATORIA DI MERITO

1. Pietrosanti Tommaso
2. Cirillo Giuseppe Alfredo
3. Angelari Gianfranco
4. D'Amico Michele
5. Martino Giovanni
6. Salvatori Ferdinando
7. Guringa Giuseppe
8. Biagi Biagio
9. Ferretti Lando
10. Trasi Renato
11. Montaldo Corrado

Roma, addì 4 maggio 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1949
Registro n. 10, *foglio n.* 287

(2877)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria di merito del concorso a otto posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova per il servizio delle navi traghetto dello stretto di Messina.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale in data 28 luglio 1948, n. 551;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali), n. P.A.G. 41/24/220/101613, del 27 aprile 1949;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a otto posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova per il servizio delle navi traghetto dello stretto di Messina.

2. — La nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 1° giugno 1949.

GRADUATORIA DI MERITO

1. Vespoli Alfio
2. Russo Giovanni
3. Soraci Angelo

Roma, addì 4 maggio 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1949
Registro n. 10, foglio n. 288

(2878)

Graduatoria di merito del concorso a sei posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova per il servizio delle navi traghetto dello stretto di Messina.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale in data 28 luglio 1948, n. 552;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali), n. P.A.G. 41/24/220/108090, del 10 maggio 1949;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a sei posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova per il servizio delle navi traghetto dello stretto di Messina.

2. — La nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 16 giugno 1949.

GRADUATORIA DI MERITO

1. Buttaro Salvatore
2. Terranova Antonino
3. Mirabella Francesco
4. Bertuccio Giuseppe
5. Giardina Ugo Giovanni

Roma, addì 18 maggio 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1949
Registro n. 10, foglio n. 291

(2880)

Graduatoria di merito del concorso a trenta posti di assistente lavori edile in prova fra geometri e periti industriali costruttori edili, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1947, n. 2561;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali), n. P.A.G. 41/24/210/108135, in data 3 maggio 1949;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a trenta posti di assistente lavori edile in prova fra geometri o periti industriali costruttori edili, riservato a favore dei reduci.

2. — La nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 1° giugno 1949.

GRADUATORIA DI MERITO

1. Gioia Carlo
2. Biagioni Sergio
3. Novembri Fernando
4. Pacini Mario
5. Di Maggio Mario
6. Guidotti Giuseppe
7. Mozzo Giancarlo
8. Balboni Giuseppe
9. Liverta Giampietro
10. Morabito Mario
11. Sangiorgi Clemente
12. Costacurta Augusto

Roma, addì 4 maggio 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1949
Registro n. 10, foglio n. 289

(2879)

Graduatoria di merito del concorso a cento posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, riservato ai reduci

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1947, n. 2565;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali), n. P.A.G. 41/24/220/117564, del 17 maggio 1949;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a cento posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, riservato ai reduci.

2. — La nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 16 giugno 1949.

GRADUATORIA DI MERITO

1. Antici Augusto
2. Palmieri Ugo
3. Amadei Vittorio
4. Esposito Carlo
5. Palazzo Giovanni
6. Forcato Fabio
7. Braschi Renato
8. Mercurio Gaetano
9. Broccolo Francesco
10. Scudo Salvatore
11. Fusilli Mario
12. Diletti Carlo
13. Solari Nicola
14. Carcereri Alberto
15. Fabrizi Giorgio
16. Salvi Vincenzo

Roma, addì 18 maggio 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1949
Registro n. 10, foglio n. 292

(2881)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.